

DETERMINAZIONE n. 5 DEL 09 GENNAIO 2014

Oggetto: *Revoca risoluzione contratto stipulato con la Bristol-Myers Squibb srl – Rep. 69/13 lotti 1880-1881-1882-1883-1884-2339-2340*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C1;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art.6 della L.R. n. 28 del 24.12.2003, tra l'altro,
 - il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 15.03.2011, che stabilisce: " la So.Re.Sa., centrale unica d'acquisto è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.";
 - il comma 16 che stabilisce: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA S.p.a. le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;



- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;
- che in data 18 luglio 2011 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario ha emanato il Decreto n. 58 recante "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti", con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata dei beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale;
- che in data 05 ottobre 2012 il Commissario ad acta ha emanato il Decreto n. 122 con il quale, in ottemperanza all'articolo 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, sono state individuate alcune disposizioni legislative regionali a cui apportare le necessarie modifiche, entro i termini indicati dal medesimo comma e dall'articolo 1, comma 231 bis, della legge regionale n. 4 del 2011, al fine di determinare l'esatta collocazione di So.Re.Sa. all'interno dell'intervento relativo ai beni e servizi previsto dal P.O. 2011-2012;
- che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 41 del 31 dicembre 2012, pubblicata sul BURC n. 1 del 7 gennaio 2013, ha, tra l'altro, apportato le modifiche richieste con il citato decreto commissariale n. 122/2012, sostituendo, tra l'altro, il comma 229 della Legge Regionale n.4/2011 e stabilendo che: "la So.Re.Sa. costituisce "centrale di committenza" regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai sensi dell'art.3 comma 34 e della art.33 del D.Lgs. 163/2006";
- che in data 31 gennaio 2013 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario, ha emanato il Decreto n.11, con il quale ha richiesto al Consiglio Regionale di disciplinare la fase transitoria del passaggio alla nuova configurazione, disponendo che, nelle more, la So.Re.Sa. provveda al completamento delle procedure di gara già indette alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 41/2012 ed alla stipula dei conseguenti contratti di acquisto secondo le previsioni del comma 15 dell'art.6 della Legge Regionale n.28/2003, nel testo vigente all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 3/2012;

CONSIDERATO

- che con determinazione n. 08 del 31.01.2013 veniva disposta l'aggiudicazione definitiva del III° confronto concorrenziale per la fornitura di "Farmaci ed Emoderivati", tra i quali i lotti nn. 1880 ("Abilify IM - flacone im 1,3 ml soluzione iniettabile 7,5 mg/ml – AIC 036582207"), n. 1881 ("Abilify 5 - cpr 5 mg – AIC 036582017"), n. 1882 ("Abilify 10 - cpr 10 mg – AIC 036582029"), n.1883 ("Abilify 15 - cpr 15 mg – AIC 036582031"), n. 1884 ("Abilify OS - flacone 150 ml soluzione orale 1 mg/ml + 1 bicchiere dosatore – AIC 036582183"), n. 2339 ("Abilify 10 orodispersibili - cpr 10 mg – AIC 036582094") e il lotto n. 2340 ("Abilify 15 orodispersibili - cpr 15 mg – AIC 036582120") alla ditta Bristol-Myers Squibb srl;
- che relativamente alla aggiudicazione dei lotti sopraindicati veniva stipulato in data 28.03.2013 apposito contratto con la ditta Bristol-Myers Squibb srl, portante il numero di repertorio 69/13;

RILEVATO

- che con nota prot. Soresa n. E015145 del 21/11/2013 la ditta Bristol-Myers Squibb srl comunicava il trasferimento della concessione di vendita delle specialità medicinale a base di Aripiprazolo (ABILIFY) alla società Otsuka Pharmaceutical Italia Srl;
- che gli artt. 8 e 10 del sopraindicato contratto prevedevano espressamente il divieto di cessione del contratto e, la conseguente facoltà per So.Re.Sa. S.p.a. di risolvere lo stesso anche in caso di cessione parziale;
- che, pertanto, con determinazione n. 115 del 26/11/2013 veniva disposta la risoluzione del contratto Rep. 69/13 stipulato con la Bristol-Myers Squibb srl limitatamente ai lotti nn.1880-1881-1882-1883-1884-2339-2340 con il conseguente incameramento della garanzia fideiussoria;

ATTESO

- che con successiva nota prot. Soresa n. E016771 del 17/12/2013 la ditta Bristol-Myers Squibb srl, a rettifica della precedente comunicazione del 14/11/2013 - prot. Soresa E015145 del 21/11/2013 - comunicava l'imminente raggiungimento di un accordo con la nuova concessionaria di vendita la Otsuka Pharmaceutical Italia Srl al fine di consentire alla Bristol-Myers Squibb srl di assicurare la continuità della fornitura della specialità medicinale Abilify ai sensi del contratto Rep. 69/13;

- che con successiva nota prot. Soresa n. E016917 del 20/12/2013 la Bristol-Myers Squibb srl, dando seguito alla propria nota del 17/12/2013, comunicava la disponibilità alla ripresa delle forniture del farmaco Abilify, a far data dal 20/01/2014 ed alle medesime condizioni di cui al contratto precedentemente risolto e fino alla naturale scadenza dello stesso, prevista per il 28/03/2014.

Tutto ciò premesso, l'Amministratore Delegato, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 03.06.2013

DETERMINA

1. **DI REVOCARE** la determinazione n. 115 del 26 Novembre 2013 avente ad oggetto la risoluzione del contratto stipulato con la Bristol-Myers Squibb srl - Rep. 69/13 limitatamente ai lotti 1880-1881-1882-1883-1884-2339-2340;

2. **DI PROCEDERE** alla riapertura sulla piattaforma Soresa dei prodotti di cui ai lotti n. 1880 ("Abilify IM - flacone im 1,3 ml soluzione iniettabile 7,5 mg/ml - AIC 036582207"), n. 1881 ("Abilify 5 - cpr 5 mg - AIC 036582017"), n. 1882 ("Abilify 10 - cpr 10 mg - AIC 036582029"), n.1883 ("Abilify 15 - cpr 15 mg - AIC 036582031"), n. 1884 ("Abilify OS - flacone 150 ml soluzione ora e 1mg/ml + 1 bicchiere dosatore - AIC 036582183"), n. 2339 ("Abilify 10 orodispersibili - cpr 10 mg - AIC 036582094") e il lotto n. 2340 ("Abilify 15 orodispersibili - cpr 15 mg - AIC 036582120") a far data dal 20 gennaio 2014;

3. **DI PORRE IN ESSERE** tutti gli adempimenti consequenziali nei confronti della ditta in ordine alla indisponibilità del farmaco dal 01/12/2013 al 20/01/2014;

4. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento alla ditta Bristol-Myers Squibb srl .

Il presente atto è immediatamente esecutivo.



L'Amministratore Delegato
(Avv. Francesco d'Ercole)